

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3226

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MORELLI, CAPPUGI, TITOMANLIO,
SABATINI, NUMEROSO, COLASANTO, LIGUORI**

Annunziata il 4 marzo 1953

Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per effetto del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, il personale di vigilanza delle scuole elementari (direttori didattici e ispettori scolastici) è inquadrato nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico del personale statale e compie la sua carriera dall'ultima classe di stipendio del grado IX al grado VII e, precisamente, i direttori didattici all'atto dell'assunzione in ruolo, sono inseriti nel grado IX con lo stipendio massimo di tale grado, rimanendovi per quattro anni, e al termine della carriera possono raggiungere lo stipendio massimo del grado VIII e, se promossi ispettori, del grado VII.

Il decreto legislativo sopra citato, nello stabilire questo nuovo ordinamento, era inteso ad eliminare, per il direttore didattico, il grado X esistente nell'ordinamento precedente, e ciò, per evitare, almeno in parte e limitatamente all'interno della categoria, l'inconveniente che i direttori avessero un grado uguale e talvolta inferiore ad alcuni maestri, in quanto la carriera di questi ultimi aveva compimento appunto col grado IX del medesimo gruppo B.

È ben evidente, infatti, che i direttori didattici, per la natura del loro ufficio hanno mansioni le quali, dal punto di vista funzionale, sono gerarchicamente e direttamente superiori a quelle degli insegnanti con un rapporto di dipendenza ben netto (il direttore

può infliggere al maestro le punizioni disciplinari più lievi), per cui i primi venivano a trovarsi in una condizione di grave disagio, specie quando esercitavano le loro mansioni nei confronti dei maestri che rivestivano un grado superiore a quelle a cui essi appartenevano.

Ma la legge 23 aprile 1952, n. 526, in forza della quale la carriera dei maestri elementari non si svolge più limitatamente al grado IX, ma ha compimento col grado VIII, ha riprodotto automaticamente la situazione e gli inconvenienti precedenti al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, e i direttori didattici sono venuti nuovamente a trovarsi nello stesso grado o in un grado inferiore a quello di alcuni maestri.

La presente proposta di legge ripete dunque gli stessi motivi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, ed è fondata sulla necessità e sulla urgenza di provvedimenti atti ad eliminare un evidente inconveniente e a restituire alla funzione della vigilanza scolastica la giusta valutazione nell'ordinamento gerarchico del personale dello Stato.

Tale proposta rappresenta il minimo di quello che può farsi per la soluzione del problema di cui trattasi.

D'altra parte è da ricordare che in sede di discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, la Camera dei deputati ebbe ad approvare un ordine del giorno del-

l'onorevole Sabatini, col quale si richiedevano immediati provvedimenti a favore dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, provvedimenti che sono sostanzialmente contemplati dalla presente proposta di legge.

È infine da tener presente che l'applicazione della presente proposta di legge non comporta un eccessivo onere per lo Stato; esso, infatti, può calcolarsi intorno ai 250 milioni. Onere minimo se si considera il valore equitativo della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto-legge 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei posti fissati dal decreto interministeriale 27 luglio 1950, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555:

Grado	Qualifica	Posti
VI	Ispettori scolastici . . .	N. 281
VII-VIII	Direttori didattici . . .	» 2121
		<u>N. 2402</u>

Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado VIII.

Superato il periodo di prova sono promossi al grado VII. Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado VI.

Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado VII che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado.

ART. 2.

Il personale attualmente inquadrato nel grado VIII ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VII secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel nuovo grado degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti con la detrazione di un anno.

A detto personale ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova, con la detrazione di un anno.

Il personale attua'mente inquadrato nel grado VII ai sensi del decreto legis'ativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado VI secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione nel grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione.

ART. 3.

Gli ispettori centrali attualmente in servizio saranno inquadrati nel gruppo A dell'ordinamento e svolgeranno la loro carriera nei gradi VI e V con la qualifica di ispettori superiori. Per le future nomine a ispettore superiore è richiesto il diploma di laurea.

ART. 4.

La presente legge avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1952.

Alla spesa risultante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1952-53 con i normali stanziamenti dei capitoli compresi nelle apposite rubriche dello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.